

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI

N. 16/C

N. 17/C

N. 18/C

(2003-2004)

Riunioni del

3 novembre 2003

6 novembre 2003

10 novembre 2003

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 16 /C - RIUNIONE DEL 3 NOVEMBRE 2003**

### **1 - RECLAMO DEL CALCIATORE PALUMBO VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE PER ANNI DUE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 61 del 18.9.2003)

In seguito a deferimento dell'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. del 7 dicembre 2002, il calciatore Vincenzo Palumbo, all'epoca tesserato per la Società Palermo, veniva sottoposto al giudizio della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti per "Assunzione e possesso di sostanza vietata dal Regolamento dell'attività antidoping, violazione contemplata dall'art. 13, comma 11, lettera f) del vigente Regolamento Antidoping.

La notizia della violazione contestata al Palumbo era stata appresa dall'Ufficio di Procura Antidoping attraverso la lettura degli atti relativi ad una indagine penale riguardante tra l'altro anche il Palumbo, trasmessi all'Ufficio di Procura Antidoping da parte della Procura della Repubblica di Palermo in data 29 agosto 2002. Da tali atti emergeva che nell'ambito di una perquisizione operata in data 30 gennaio 2002, nell'autovettura del Palumbo erano state rinvenute e poste sotto sequestro due monodose di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nel provvedimento di deferimento, il Procuratore Antidoping evidenziava che il Palumbo convocato dall'Ufficio aveva affermato, in contrasto con quanto dichiarato dagli organi di Polizia Giudiziaria di non essere a conoscenza dell'esistenza di cocaina nel vano interno della sua auto e di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti.

Con delibera pubblicata Com. Uff. n. 61 del 18 settembre 2003 la Commissione Disciplinare della L.N.P., affermata la responsabilità disciplinare dell'incolpato per violazione della norma di cui all'art. 13, comma 11, lettera f) del Regolamento dell'Attività Antidoping infliggeva a Vincenzo Palumbo la sanzione della sospensione da qualsiasi attività sportiva per anni due.

Avverso la delibera della Commissione Disciplinare ha proposto ricorso il Palumbo, compiendo un'ampia disamina legislativa e giurisprudenziale della materia con riferimento sia al procedimento penale sia al procedimento disciplinare.

Riguardo all'aspetto penale, il ricorrente rileva che la legge punisce l'assunzione di sostanza farmacologicamente attiva, idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche. Si richiede quindi un dolo specifico, ovvero una condotta cosciente e volontaria tendente ad alterare, mediante assunzione o somministrazione di farmaci, le prestazioni di un atleta, a snaturare la correttezza di una competizione agonistica per alterarne potenzialmente il risultato o, infine, a modificare i risultati dei controlli sull'uso di farmaci o sostanze. Tale elemento soggettivo non è attribuibile al Palumbo, sostanzialmente assente dalla reale attività agonistica, quale calciatore "fuori rosa", al momento del sequestro di cocaina.

Riguardo al procedimento disciplinare, il Palumbo sottolinea la grande distanza temporale tra il fatto da cui ha avuto origine il procedimento (cioè il 30 gennaio 2002, giorno del sequestro della cocaina nella sua autovettura) ed il giorno della decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti (il 18 settembre 2003). Lamenta, inoltre, che nei suoi confronti non si sia proceduto alla immediata sospensione cautelare, come avviene nei casi di constatata positività a sostanze vietate.

Quanto al merito della violazione contestatagli, il ricorrente sostiene, in sintesi, che il semplice possesso, al di fuori di una competizione, di una sostanza stimolante, come è

classificata la cocaina, non integra la violazione di cui all'art. 13 comma 11 lettera f) del Regolamento del C.O.N.I. in materia di antidoping. A sostegno del suo assunto l'appellante richiama la disciplina del Codice Mondiale Antidoping WADA che considererebbe punibile unicamente il possesso di una "sostanza vietata nei test fuori competizione", mentre le sostanze stimolanti, come la cocaina, non dovrebbero essere testate fuori dalle competizioni, perché non incrementano le prestazioni, se non quando sono presenti nell'organismo dell'atleta durante la competizione.

Il ricorrente chiede, pertanto, di essere prosciolto da ogni addebito. In via subordinata lamenta la mancata applicazione della riduzione della sanzione fino ad un massimo di due terzi, prevista dall'art. 12 del Regolamento dell'Attività Antidoping o, quanto meno, la modifica della sanzione minima di anni due prevista in base a circostanze specifiche eccezionali, dall'art. 13 n. 1 lettera b) III) dello stesso Regolamento, la cui applicazione è stata negata dalla Commissione Disciplinare perché non prevista dal combinato disposto dei commi 12 e 2 lett. a) del medesimo articolo.

Il ricorrente chiede, pertanto, che, in considerazione della peculiarità del suo caso venga applicata in via estensiva la modifica della sanzione minima di due anni prevista dall'art. 13 comma 1 lettera b) III) del Regolamento Antidoping.

Il Procuratore Antidoping del C.O.N.I. ha chiesto in sede di discussione la conferma della delibera impugnata in punto di affermazione della responsabilità disciplinare del Palumbo, mentre si è rimesso alla decisione di questa Commissione in ordine alla concessione della diminuzione di cui all'art. 13 n. 1 lett. b) III) del Regolamento.

La C.A.F. rileva che la domanda principale di proscioglimento formulata dall'appellante, benché valorosamente esposta, appare infondata e deve essere respinta.

La normativa attualmente in vigore non si limita a sanzionare i fatti di doping in senso stretto, ovvero i comportamenti idonei a modificare le condizioni fisiche e psichiche dell'atleta al fine di alterarne le prestazioni agonistiche, in contrasto con i principi di lealtà e correttezza delle competizioni sportive.

Difatti, nel diritto positivo con il termine doping si intende il verificarsi di una o più violazioni previste dal Regolamento dell'Attività Antidoping ivi compreso, pertanto "il possesso o la detenzione senza giustificato motivo delle sostanze vietate dal presente regolamento" sanzionato dall'art. 13 n. 11 f), nulla rilevando l'uso (personale o di terzi) a cui la sostanza sia destinata e l'eventuale insussistenza della volontà di avvalersi della detta sostanza "in competizione" per migliorare la prestazione agonistica di un atleta. Non ha comunque alcun rilievo, ai fini del presente procedimento, il fatto che il possesso della sostanza cocaina rinvenuta in seguito a perquisizione nell'autovettura del Palumbo, possa non integrare il reato di "doping" in assenza di un dolo specifico e cioè anche se risultasse che il Palumbo possedeva la sostanza per un uso personale o comunque estraneo all'attività agonistica. Assolutamente autonomi e non necessariamente coincidenti sono infatti le finalità perseguite nella materia in esame dalla legge dello stesso e dalla normativa regolamentare interna alla F.I.G.C. essendo notorio che quest'ultima si propone obiettivi non esclusivamente repressivi ma anche di prevenzione a tutela degli stessi tesserati e della loro salute.

Né pare che la normativa emanata dal WADA contenga, come suggestivamente affermato dal ricorrente, alcuna disposizione che escluda dal concetto di doping il possesso al di fuori della competizione sportiva della cocaina e di altre sostanze stimolanti.

Infatti l'art. 2.6 del Regolamento WADA stabilisce inequivocabilmente che il mero possesso di sostanze vietate integra una violazione della disciplina antidoping, indipendentemente dalle modalità di tale possesso e delle circostanze in cui esso sia stato accertato.

Infine, non costituiscono certo scriminante della infrazione contestata all'appellante, ma andranno se mai valutate come circostanze specifiche eccezionali ai fini della modifica della sanzione minima applicabile, il decorso di un lungo intermezzo temporale tra l'ac-

certamento del fatto e la pronuncia della decisione e la mancata emanazione nei confronti del Palumbo del provvedimento di sospensione in via cautelare dallo svolgimento di attività sportiva. A termini di Regolamento Antidoping (vedi art. 10 n. 9) la misura cautelare della sospensione deve essere immediatamente adottata nei confronti dell'atleta risultato positivo alle analisi, ipotesi questa che non ricorre nel caso di Palumbo.

In linea di fatto, deve ritenersi accertato il possesso da parte del ricorrente della sostanza vietata, rinvenuta nella sua autovettura in seguito alla perquisizione eseguita il 30 gennaio 2002.

Il fatto oggettivo del rinvenimento della cocaina all'interno dell'autovettura del Palumbo è indicativo del fatto che la sostanza si trovava nella consapevole disponibilità del ricorrente, anche a voler prescindere dalle ammissioni rese in proposito dal ricorrente agli organi di Polizia Giudiziaria. Al riguardo va ribadito che la semplice negazione espressa dal ricorrente nel corso del procedimento disciplinare, non essendo suffragata da riscontri oggettivi, appare inidonea ad escludere la consapevolezza del Palumbo e si risolve in un mero espediente difensivo privo di consistenza.

Fermo restando l'accertamento della responsabilità del Palumbo in ordine alla violazione contestatagli, si ritiene invece che possa trovare accoglimento la domanda subordinata di riduzione della sanzione irrogata dalla Commissione Disciplinare. Ritiene la C.A.F. che la riduzione della sanzione di cui all'art. 13 n. 1 lett. b) III) del Regolamento Antidoping sia applicabile in via estensiva al Palumbo, sebbene il comma 12 dello stesso articolo, per la determinazione della sanzione applicabile all'ipotesi di possesso o detenzione di sostanze vietate, faccia riferimento al comma 2 lett. a) che non prevede espressamente la possibilità di modifica della sanzione.

Ritiene questa Commissione che il richiamo al comma 2 lett. a) abbia valore esclusivamente "quoad poenam" e non comporti l'equiparazione sul piano ontologico della fattispecie in esame (possesso di sostanza vietata) con quelle previste dall'art. 2 lett. a), tutte rientranti nell'ambito del doping intenzionale.

Costituirebbe quindi una irrazionale ed iniqua disparità di trattamento sanzionatorio precludere al mero possessore di sostanza proibita una riduzione della sanzione la cui applicazione è invece prevista, nella ricorrenza di determinate circostanze, a chi abbia effettivamente utilizzato la medesima sostanza, incorrendo in una responsabilità di doping, ancorché non "intenzionale".

Circostanze eccezionali, valutabili ai fini della concessione del beneficio, sono quelle relative alla peculiarità del caso in esame, non essendovi alcun nesso tra il fatto contestato e l'attività agonistica tanto più che il Palumbo, all'epoca in cui la cocaina venne rinvenuta nella sua autovettura, non stava svolgendo attività agonistica e versava in posizione di grave contrasto con la società di appartenenza, per cui si può presumere che la sostanza di cui disponeva fosse destinata ad un uso "fuori competizione".

Altra circostanza valutabile, come sopra detto, è il passaggio di circa due anni nel corso dei quali, come da sua asserzione non smentita in atti, il Palumbo è rimasto emarginato dall'attività agonistica, non avendo la possibilità, nella sua situazione di indagato per doping, di ottenere ingaggi con società del settore professionistico.

Pure eccezionale è la circostanza che il Palumbo, accusato di violazione delle norme antidoping, ma non riscontrato positivo alle analisi, non sia stato sospeso in via cautelare e non abbia quindi potuto "scontare" la sanzione in qualità di sospeso nei quasi due anni trascorsi dall'accertamento del fatto.

Per tutte le ragioni esposte, questa Commissione ritiene che la sanzione da irrogare al Palumbo per l'infrazione commessa vada determinata in mesi sei di sospensione.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l'appello come sopra proposto dal Sig. Palumbo Vincenzo, riducendo la sanzione della sospensione a mesi sei. Dispone restituirsi la tassa versata.

**2 - RECLAMO DELL'A.S. LASTRIGIANA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE DI ANNI UNO E MESI DUE ALL'ALLENATORE ANDREI ALBERTO, MESI NOVE AL SIG. PANCONI ROBERTO, MESI QUATTRO AL SIG. MEZZANOTTE ENZO E DI MESI DUE AL CALCIATORE ABAZI FERDI E L'AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA MEDESIMA SOCIETÀ PER L'ART. 2 COMMI 3 E 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 10 del 10.9.2003)**

A seguito di deferimento del Procuratore Federale dell'allenatore Andrei Alberto, del dirigente accompagnatore Panconi Roberto, del dirigente accompagnatore Mezzanotte Enzo, del calciatore Abazi Ferdi, tutti appartenenti - all'epoca dei fatti - alla A.S. Lastrigiana per art. 1, comma 1 C.G.S. e della medesima società per art. 2, comma 3 e 4 C.G.S., la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana (C.U. n. 10 dell'11 settembre 2003) applicava le seguenti sanzioni: all'Andre l'inibizione per anni uno e mesi due; al Panconi l'inibizione per mesi nove; al Mezzanotte l'inibizione per mesi quattro; al calciatore Abazi la squalifica per mesi due ed alla società A.S. Lastrigiana l'ammenda di euro 2.500,00.

Ricorrevano a questa Commissione d'Appello Federale la società ed i tesserati, non contestando i fatti (l'aver impiegato per due partite di Campionato Allievi Girone B, e precisamente l'8.3.2003 e il 23.3.2003) il giovane calciatore Abazi Ferdi, sebbene questi squalificato per tre giornate in esito a pregressa pronuncia del Giudice Sportivo, utilizzando il nome di altro calciatore del medesimo sodalizio Abd El Fatah Alessio, tra l'altro, all'insaputa di quest'ultimo.

Il ricorso merita parziale accoglimento.

I fatti sono pacifici e le dichiarazioni ammissive e concordi nei contenuti effettuate in primo grado dai protagonisti della vicenda non abbisognano di ulteriori considerazioni in punto di fatto.

Lamentano invece i ricorrenti come la Commissione Disciplinare non abbia minimamente in considerazione, pur avendone riscontrato esistenza nella motivazione l'incensurabilità dei tesserati nonché della società quale oggettivamente responsabile per la condotta loro ascritta.

Orbene indipendentemente dal fatto che una sanzione minore avrebbe comportato un minor accumulo di punti "nella classifica disciplina" che il Settore Giovanile Scolastico ha stilato per la stagione sportiva 2003/2004 risulta dagli atti come la condotta ascritta ai singoli tesserati e alla società costituisca un unico "incidente di percorso", essendosi i ricorrenti sempre comportati correttamente, secondo le norme dei codici di giustizia sportiva.

Costituendo pertanto questo corretto modo di agire nel tempo una esimente, la relativa sanzione da comminare deve produrre l'effetto afflittivo ma deve risultare congrua e adeguata alla fattispecie in esame.

Alla luce di tali considerazioni vanno pertanto ridotte le sanzioni sportive così come applicate dal giudice di primo grado reputandosi congrue quelle di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie parzialmente l'appello come sopra proposto dall'A.S. Lastrigiana di Lastra a Signa (Firenze), riducendo le sanzioni:

- dell'inibizione al signor Andrei Alberto a mesi 10;
- dell'inibizione al signor Panconi Roberto a mesi 6;
- dell'ammenda a € 2.000,00.

Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa versata.

**3 - RECLAMO DELL'A.C. UNION PORTO VIRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.C. UNION PORTO VIRO/U.C. SOLINESE DEL 29.9.2003 (Delibera della Commis-**

sione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 15 del l'8.10.2003)

L'A.C. Union Porto Viro proponeva ricorso alla C.A.F. in relazione alla decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul Com. Uff. n. 15 dell'8 ottobre 2003, con la quale le veniva applicata la sanzione sportiva della perdita della gara A.C. Porto Viro/U.C. Solesinese, per 0-3, ex art. 12 comma 5 C.G.S., per la posizione irregolare del suo calciatore Basso Nicola, squalificato.

La ricorrente, nei motivi, eccepiva: 1) l'inammissibilità del ricorso della U.S. Solesinese; 2) l'irregolarità formale del reclamo; 3) la contraddittorietà del Comunicato Ufficiale n. 48 del 7 maggio 2003 e richiedeva la conferma del risultato acquisito sul campo (2-1, in suo favore).

Il ricorso è infondato e non può essere accolto.

Il ricorso della U.C. Solesinese non è inammissibile in quanto tale sanzione non consegue al mancato versamento della tassa di reclamo, essendo prevista la possibilità di addebito sul relativo conto, da parte dell'Organo di giustizia sportiva che ha emesso il provvedimento.

L'errore materiale, relativo alla data della gara, nel ricorso della U.C. Solesinese, non produce nullità, stante la possibilità di individuare, con certezza gli estremi della stessa.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, il Com. Uff. n. 48 del 7 maggio 2003, è univoco nell'indicare che il calciatore Basso Nicola è squalificato per tre giornate di gara (due, per espulsione dal campo e una, per recidività in ammonizione) e non lascia spazio "all'interpretazione che la squalifica per una giornata fosse stata 'assorbita' dalla squalifica per due giornate".

Questa conclusione non cambia alla luce del contenuto dell'allegato al Comunicato Ufficiale n. 57 del 26 giugno 2003, dove viene riportato l'elenco dei calciatori che devono terminare di scontare squalifiche nella stagione sportiva 2003/2004 e dove, per il Basso, si fa riferimento ad una giornata effettiva di squalifica, in quanto a fare fede è il Com. Uff. n. 48 del 7 maggio 2003 e non il predetto supplemento al Com. Uff. n. 57, riassuntivo e dotato di un minore grado di ufficialità in quanto, come in esso contenuto, lo stesso "riporta i nominativi dei calciatori che, alla conclusione dei Campionati 2002/2003, non hanno ancora scontato interamente il provvedimento disciplinare loro inflitto e riportato nel Comunicato sopraindicato... resta inteso che tale pubblicazione riveste carattere esclusivamente informativo, in quanto solo le pubblicazioni disciplinari contenute nei Comunicati ufficiali hanno valore nei confronti di tutti gli affiliati".

Dal rigetto del ricorso consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello della A.C. Union Porto Viro di Porto Viro (Rovigo), e dispone incamerarsi la tassa versata.

#### **4 - RECLAMO DELLA POL. CAMPOBELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. ALCAMO/POL. CAMPOBELLO DEL 21.9.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 21 dell'8.10.2003)

La società Polisportiva Campobello, relativamente alla gara Alcamo/Campobello del 21.9.2003 chiedeva la declaratoria della punizione sportiva per 0-3 in danno della società Alcamo per la partecipazione irregolare alla stessa, nelle fila della società Alcamo del calciatore La Barbera Massimiliano, sebbene questi risultasse squalificato in Coppa Italia per residuo di una ulteriore giornata di squalifica, come da C.U. n. 11 del 3 settembre 2003, con l'obbligo quindi al calciatore di scontare la residua squalifica nella prima gara ufficiale di campionato; ed avendo il calciatore in questione preso parte della prima di campionato e cioè Termitana/Alcamo ed alla seconda di campionato, Alcamo/Campobello ne sottolineava la posizione irregolare, non avendo scontato l'ulteriore giornata di squalifica.

La Commissione Disciplinare (C.U. n. 21 dell'8 ottobre 2003), considerato che col C.U. n. 11 del 3 settembre 2003 veniva pubblicata l'esclusione della società Alcamo dalla manifestazione della Coppa Italia; che ai sensi dell'art. 14 comma 10 C.G.S. le sanzioni disciplinari inflitte ai tesserati in relazione alle gare di Coppa Italia o Coppe Regionali si scontano nelle rispettive competizioni; che ai sensi dell'art. 17 comma 6 C.G.S. la distinzione prevista dal citato art. 14 non sussiste nel caso che nella successiva stagione non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima competizione in relazione alla quale sono state inflitte, respingeva il reclamo, sottolineando come nel caso di specie la sanzione residua del calciatore La Barbera non doveva essere scontata nel campionato di appartenenza.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la Polisportiva Campobello chiedendo l'applicazione dell'art. 7 C.G.S. a carico della società U.S. Alcamo per la partecipazione illegittima alla gara U.S. Alcamo/Polisportiva Campobello del 14.9.2003 del calciatore La Barbera Massimiliano in quanto ancora in regime di squalifica.

L'appello è inammissibile.

L'art. 29 C.G.S. recita infatti al VI comma: "I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili" mentre al V comma recita: "Tutti i ricorsi e i reclami devono essere motivati e trasmessi a cura degli interessati agli organi competenti con le modalità e nei termini fissati dall'art. 34".

Nella specie il ricorso presentato dalla Polisportiva Campobello non risulta firmato, per cui non può che essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol. Campobello di Campobello di Mazara (TP) ai sensi dell'art. 29 C.G.S., per mancata sottoscrizione del reclamo. Ordina incamerarsi la tassa versata.

**5 - RECLAMO DEL G.S. TROIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TROIA/JUVENALIA DEL 2.3.2003 E LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 25.3.2006 INFLITTA AL SIG. MARINO GIANLUIGI E LA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO 2002/2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 12 del 2.10.2003)

Il Gruppo Sportivo Troia 1970 ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia pubblicata sul Com. Uff. n. 12 del 2 ottobre 2003 con la quale veniva rigettato il ricorso della stessa società relativo alla inibizione fino al 25 marzo 2006 inflitta al dirigente Marino Gianluigi ed alla sanzione di due punti di penalizzazione in classifica relativamente alla gara G.S. Troia/A.S. Juvenalia del 2.3.2003 (Campionato Regionale di 2ª Categoria), per impiego non regolare di calciatori Juniores da parte della A.S. Juvenalia.

Sostiene la ricorrente che la Juvenalia aveva schierato in campo all'inizio della gara tre calciatori Juniores e cioè il n. 5 Marcone Pietro (n. 7.11.1983), n. 6 Ragone Mario (n. 5.11.1984) e il n. 8 Ruo Giuseppe (n. 30.10.1985); che successivamente aveva effettuato due sostituzioni e cioè il n. 9 Ricci Libero (n. 20.4.1980) con il 17 Maruotti Michele (n. 4.6.1980) e il n. 8 Ruo Giuseppe con il 14 Bianchi Mario (n. 16.6.1981), con la conseguenza che la suddetta Società aveva concluso l'incontro con due dei calciatori appartenenti alla categoria Juniores anziché tre come previsto dai vigenti regolamenti. Negava inoltre che il proprio dirigente accompagnatore Marini Gianluigi avesse in nessun modo tentato di far modificare all'arbitro il referto di gara.

Rileva questa Commissione che dalla relazione dell'Ufficio Indagini disposta dalla Commissione Disciplinare, pur senza raggiungere una certezza assoluta sullo svolgimento dei fatti, ha sostanzialmente confermato quanto riferito dall'arbitro nel suo referto, vale a dire che si verificò solo la sostituzione del n. 9 Ricci con il n. 14 Bianchi con conseguen-



te regolarità della gara dal punto di vista della presenza dei giocatori Juniores. Risulta inoltre che effettivamente il dirigente Marino Gianluigi del G.S. Troia, dopo il termine della gara, entrò con violenza nello spogliatoio dell'arbitro pretendendo con minacce la modifica del referto.

Tutto ciò considerato e non sussistendo alcun elemento probatorio di rilevanza assoluta che possa modificare quanto riferito dal giudice di gara, il reclamo del Gruppo Sportivo Troia deve essere respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Troia di Troia (Foggia) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**6 - RECLAMO DELLA U.S. SALEMI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SALEMI/AKRAGAS DEL 20.9.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 21 dell'8.10.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 21 dell'8 ottobre 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Salemi in merito alla posizione del calciatore Galati Giuseppe, schierato dalla società Akragas nella gara di campionato Salemi/Akragas del 21.9.2003 benché squalificato per complessive tre giornate in esito a gare di Coppa Italia.

Rilevava la Commissione che solo nel caso in cui la società di appartenenza del calciatore squalificato non partecipi alle Coppe questi è tenuto a scontare la sanzione nelle gare di campionato e che il Galati aveva preso parte regolarmente alla gara di campionato del 21.9.2003 (Akragas/Salemi) poiché la soc. Akragas aveva partecipato alla Coppa Italia. respingeva, pertanto e come già detto, il reclamo.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello l'U.S. Salemi che richiamava l'attenzione su quanto previsto dall'art. 14, comma 10.3 C.G.S. e sul fatto che, causa l'esclusione della soc. Akragas dalla Coppa Italia, la squalifica andava scontata nel campionato. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione desse atto della irregolarità della posizione del Galati ed infliggesse alla soc. Akragas la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3-0.

L'appello della U.P. Salemi, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Va osservato in primo luogo che il richiamo della U.S. Salemi al disposto di cui all'art. 14.3 C.G.S. è del tutto inconferente al caso in esame dal momento che detta norma disciplina il differente caso dell'esecuzione delle sanzioni inflitte in gare *diverse* dalla Coppa Italia o dalle Coppe Regioni; sanzioni che devono essere scontate - prevede la norma - non in gare di Coppa Italia o Regioni, ma nell'ambito dell'attività ufficiale della società diversa dalle stesse Coppe Italia o Regioni. Ma questo non è il caso che qui interessa, come già rilevato, visto che la squalifica è stata inflitta al Galati in relazione a gare di Coppa Italia.

Non è meritevole di essere condiviso neppure il secondo rilievo della U.S. Salemi, che muove dall'esclusione della soc. Akragas dalla Coppa Italia e dalla presunta necessità che il Galati scontasse il residuo della squalifica inflittagli nelle gare di campionato. Alla luce di quanto previsto dagli artt. 14, comma 10.1, e 17, comma 6, C.G.S. argomento come questo non ha fondamento alcuno, visto che l'esclusione della società dalla Coppa Italia o dalle Coppe Regioni è circostanza che non ha rilievo di alcun genere. Rileva il fatto, invece, correttamente messo in evidenza dalla Commissione Disciplinare, che le sanzioni maturate nell'ambito di una competizione devono essere scontate nella stessa competizione (art. 14, comma 10.1, C.G.S.), anche nella nuova società nella quale il calciatore si sia eventualmente trasferito e nella stagione o nelle stagioni successive (art. 17, comma 6, C.G.S.).

Così stando le cose non vi è dubbio che il Galati non era tenuto a scontare la sanzione inflittagli in relazione a gara di Coppa Italia nelle gare di campionato disputate dalla sua nuova società di appartenenza, l'Akragas, e che la sua partecipazione all'incontro Salemi/Akragas del 21.9.2003 è stata del tutto regolare. Ne consegue, come già anticipato, il rigetto dell'impugnazione proposta.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo, a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S., deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Salemi di Salemi (TP) e ordina incamerarsi la tassa versata.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 17 /C - RIUNIONE DEL 6 NOVEMBRE 2003**

**1 - RECLAMO DEL CALCIATORE CONFALONE SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 2 GIORNATE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COM-MA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE**  
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 76/C del 31.10.2003 e n. 81/C del 5.11.2003)

Il calciatore Confalone Simone ha presentato ricorso contro la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C pubblicata su C.U. n. 81/C del 5 novembre 2003 con la quale gli è stata irrogata la sanzione di due giornate di squalifica per violazione dell'art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione ai fatti accaduti durante la gara Pisa/Cesena del 25 maggio 2003.

Il ricorrente sostiene la irrivalenza del deferimento da parte della Procura Federale per mancato invio degli atti alla controparte; sostiene altresì la inammissibilità della prova televisiva e, nel merito l'inesistenza di atti di violenza da parte di esso ricorrente.

Osserva la C.A.F. che la Procura Federale ha disposto il deferimento del calciatore Confalone sulla base di quanto accertato dal collaboratore dell'Ufficio Indagini e riferito con relazione del 28 maggio 2003 dalla quale risulta che al 20' del secondo tempo della gara Pisa/Cesena del 25 maggio 2003, avendo un tifoso della Società A.C. Cesena invaso il terreno di gioco, le forze dell'ordine intervenivano immediatamente per bloccarlo e che nel corso di tale episodio era sorto un tafferuglio tra gli agenti di polizia ed alcuni calciatori della suddetta società tra i quali il Confalone che era sfociato in episodi di violenza contro agenti della polizia. Nel suddetto atto di deferimento non si fa alcun cenno alla cassetta video recante la registrazione dell'episodio, onde correttamente essa non è stata inviata al ricorrente. Va inoltre osservato, nel caso in esame la c.d. prova televisiva non può essere ammessa perché l'episodio di che trattasi è avvenuto sotto il diretto controllo dell'arbitro che, avendo avuto modo di osservare direttamente quanto è avvenuto, ha potuto valutare l'episodio e prendere i provvedimenti del caso. Come è noto, invece gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, solo limitatamente a fatti di condotta violenta avvenuti a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara.

Ciò posto si deve ritenere che la Commissione Disciplinare abbia correttamente considerato il comportamento del Confalone, connotato da caratteristiche di violenza ed esagitazione, censurabile in quanto non conforme al codice di lealtà sportiva al quale gli atleti devono uniformarsi durante le competizioni. Appare peraltro più congrua, in relazione alla gravità del fatto e tenuto anche conto della circostanza che l'intervento del Confalone stesso era diretto a proteggere lo spettatore entrato nel rettangolo di gioco, la sanzione ad una sola giornata di squalifica.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Confalone Simone, riduce la squalifica ad una giornata e dispone restituirsi la tassa versata.



## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 18 /C - RIUNIONE DEL 10 NOVEMBRE 2003**

### **1 - RECLAMO DEL SIG. CORTIULA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI DUE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 9 dell'1.10.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, in data 1° ottobre 2003, su deferimento della Presidenza del Comitato Regionale motivato da denuncia del C.R.A. Regionale dell'A.I.A., comminava a carico del Sig. Cortiula Giuseppe, contumace, la squalifica di mesi due per aver apostrofato ripetutamente con frasi intimidatorie, ingiuriose ed offensive l'arbitro Filafarro Giovanni, incontrato casualmente nei locali dell'Ospedale Civile di Gemona del Friuli in data 5.6.2003.

Rilevava la Commissione Disciplinare come fosse provenuta dal predetto arbitro segnalazione dettagliata del comportamento del Sig. Cortiula Giuseppe; che con lettera data 26.6.2003 la Presidenza del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia aveva conseguentemente deferito alla Commissione Disciplinare il Sig. Cortiula Giuseppe; che con raccomandata dell'11.7.2003 la Commissione aveva inviato al deferito formale atto di contestazione, fissando l'udienza per il 24.7.2003, alla quale il Sig. Cortiula non si presentava; che, dubitando sull'effettiva ricezione della comunicazione da parte dell'interessato, per il fatto che l'avviso di ricevimento risultava sottoscritto da un incaricato dall'A.C. Gemonese, del cui organico il Sig. Cortiula più non faceva parte, la Commissione ripeteva l'avviso di contestazione con raccomandata del 9.9.2003, fissando la nuova udienza per il 25.9.2003; che anche alla nuova data il deferito non si presentava in dibattimento per chiarire, modificare ed eventualmente contestare la denuncia dell'arbitro Filafarro. Conseguentemente, reputando il comportamento imputato al deferito meritava adeguato provvedimento disciplinare, la Commissione Disciplinare irrogava al predetto la squalifica di due mesi.

Avverso tale decisione, non ancora comunicatagli ex art. 31 lett. D) C.G.S., il Sig. Cortiula Giuseppe proponeva tempestivamente reclamo alla C.A.F. in data 27 ottobre 2003, ex art. 33, comma 1°, lett. d), C.G.S.: reclamo affidando sostanzialmente ad un unico motivo di fatto.

Dopo aver lamentato la "ultragenericità" dell'atto di contestazione assunto nei propri confronti dalla Commissione Disciplinare (che giustificerebbe, insieme ad altre circostanze e fatti contingenti, la mancata presenza all'udienza del 25.9.2003), il reclamante deduceva come le circostanze di luogo ed ora e le stesse presunte offese esposte nella denuncia presentata dall'arbitro Filafarro fossero assolutamente infondate e non veritiere; a riprova della veridicità di tale contestazione, produceva il reclamante - dipendente della ASL n. 3 "Alto Friuli" - in foglio-missioni relativo al mese di giugno 2003, vistato dal Responsabile aziendale del Servizio, in base al quale egli risultava, alla data ed all'ora indicata dall'arbitro Filafarro nella propria denuncia, presente in altro luogo, ed esattamente nell'Ospedale Civile di Tolmezzo e non in quello di Gemona. Manifestava infine il reclamante il proprio stupore in ordine alle presunte offese lamentate nei propri confronti dall'arbitro Filafarro, con il quale erano meramente intercorsi dei rapporti sportivi molti anni addietro e del quale si ignoravano le recenti vicende sportive, sì da non consentire al reclamante medesimo di comprendere quali motivi avessero indotto il denunciante a redigere la propria segnalazione, se non dovuti ad uno scambio di persona o ad una malafede radicatesi in infondati motivi di ingiusto rancore.

Il gravame del Sig. Cortiula Giuseppe è infondato e va conseguentemente respinto.

La prova a discarico offerta dal reclamante - asseritamente idonea ad attestare la sua presenza in un luogo diverso rispetto a quanto risultante dalla denuncia dell'arbitro Filaferro - non è infatti dirimente onde risolvere il contrasto tra le versioni del denunciato e del denunciante. Il Foglio di Servizio, se dà riscontro della "missione" del Sig. Cortiula presso l'Ospedale Civile di Tolmezzo dalle ore 9,00 alle ore 16,30 del 5.6.2003, non attesta certo la continuità della presenza del medesimo, in quel luogo, per tutto il tempo ora indicato; e non esclude pertanto la possibilità che - attesa la non siderale distanza tra Tolmezzo e Gemona - il reclamante possa in effetti essersi trovato nell'Ospedale Civile di Gemona verso le ore 12,00 di quel medesimo giorno. In assenza pertanto anche solo della mera prospettazione, da parte del reclamante, di altri elementi che inducano a dubitare della genuinità delle ragioni a fondamento della denuncia dell'arbitro Filaferro, appare maggiormente meritevole di credito la versione di quest'ultimo. La conseguente condivisione dell'accertamento in fatto operato dalla Commissione Disciplinare porta alla conferma della decisione di questa anche sul punto della adeguatezza della sanzione comminata.

Per questi motivi la C.A.F respinge l'appello del Sig. Cortiula Giuseppe come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.

**2 - RECLAMO DELLA SOCIETÀ ALTA MARCA VALDOBBIADENE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA P.S.N. 1997/A.M. VALDOBBIADENE DEL 20.9.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 83 del 17.10.2003)

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 83 del 17 ottobre 2003 la Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque respingeva il reclamo proposto dall'A.M. Valdobbiadene in merito alla posizione del calciatore Mastropasqua Augusto, schierato dalla società nella gara di campionato PSN 1997/Valdobbiadene del 20.9.2003 benché squalificato in esito alla gara di SuperCoppa del Veneto T. Broccardo Thiene/A.M. Valdobbiadene del 13.9.2003. Rilevava la Commissione che la gara di SuperCoppa, in esito alla quale il calciatore era stato squalificato, non appartiene né alla Coppa Italia né ad una delle Coppe Regioni di talché la sanzione andava scontata nella prima gara dell'attività ufficiale diversa dalle stesse Coppa Italia e Coppe Regioni. Poiché il Mastropasqua (pur non avendo preso parte alla gara di Coppa Italia del 17.9.2003) aveva preso parte alla (prima) gara di campionato del 20.9.2003 ed aveva giocato, dunque, in posizione irregolare, respingeva, come già detto, il reclamo.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello l'A.M. Valdobbiadene che osservava, in estrema sintesi, come la SuperCoppa del Veneto dovesse essere considerata non altro che una delle Coppe regionali, organizzata, nel caso in esame, dal Comitato Regionale Veneto, e come il Mastropasqua dovesse scontare la squalifica, a norma dell'art. 14, comma 10.1, C.G.S., non in gara di campionato, ma di Coppa Italia. Come aveva fatto, non prendendo parte alla gara Valdobbiadene/Treviso Calcio del 17.9.2003. Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione desse atto della regolarità della posizione del Mastropasqua ed omologasse il risultato conseguito sul campo.

L'appello dell'A.M. Valdobbiadene, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e va accolto.

Diversamente da quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque non vi è dubbio, infatti, che la gara in esito alla quale il calciatore dell'A.M. Valdobbiadene, Mastropasqua Augusto, è stato squalificato non è gara di campionato, ma una delle gare di Coppa regionale organizzate dai vari Comitati Regionali.

È vero, come rilevato dalla Commissione, che la SuperCoppa del Veneto, che si gioca tra le vincitrici del Campionato regionale e della fase regionale della Coppa Italia, non

è gara di Coppa Italia, ma è altrettanto vero che detta SuperCoppa è certamente una Coppa regionale, organizzata, gestita e regolamentata dal Comitato Regionale Veneto.

Nel caso in esame non può trovare applicazione, pertanto, il disposto di cui all'art. 14, comma 10.3, C.G.S. (che prevede che le sanzioni inflitte in relazione a gara diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni devono essere scontate "nelle gare dell'attività ufficiale diversa" dalle suddette Coppe), ma il diverso comma 10.1 dell'art. 14 appena citato, dal momento che la SuperCoppa del Veneto, come appena detto, è e deve essere considerata una delle Coppe regioni cui il comma in esame fa espresso riferimento.

Così stando le cose non vi è dubbio che il Mastropasqua ha correttamente scontato la sanzione inflittagli nella gara di Coppa Italia Valdobbiadene/Treviso Calcio del 17.9.2003, senza che fosse tenuto a scontarla nella gara di campionato del giorno 20 successivo. Ne consegue, come già anticipato, l'accoglimento dell'impugnazione proposta.

Ne consegue pure, quanto alla tassa reclamo, che questa, a norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S., deve essere restituita.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello della società Alta Marca Valdobbiadene di Valdobbiadene (Treviso) annullando l'impugnata delibera e ripristinando, altresì, il risultato di 2-3 conseguito in campo nella gara suindicata. Si dispone la restituzione della tassa versata.

### **3 - RECLAMO DELL'A.C. VENEZIA E DEL SIG. DAL CIN FRANCO AVVERSO LE RISPETTIVE SANZIONI:**

- DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 BIS N.O.I.F. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S.;
- DELL'INIBIZIONE PER MESI QUATTRO AL SIG. DAL CIN PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 BIS N.O.I.F. E DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 100 del 17.10.2003)

### **4 - RECLAMO DELL'U.S. CITTÀ DI PALERMO E SIG. ZAMPARINI MAURIZIO AVVERSO LE RISPETTIVE SANZIONI:**

- DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 BIS N.O.I.F. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S.;
- DELL'INIBIZIONE PER MESI OTTO AL SIG. ZAMPARINI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 16 BIS N.O.I.F. E DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 100 del 7.10.2003)

1. Il Procuratore Federale, con atto del 14 maggio 2003 (che ha integralmente sostituito il precedente atto del 2 maggio 2003, avendo l'Organo federale requirente ritenuto opportuno trattare le questioni disciplinari relative al Sig. Zamparini unitamente alle violazioni contestate al Sig. Dal Cin per evidenti elementi di connessione oggettiva), ha deferito al competente Organo di giustizia il Sig. Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Palermo (e già Presidente del Venezia), la Soc. Palermo, il Sig. Franco Dal Cin, Amministratore unico della Soc. Venezia e la Soc. Venezia per rispondere:

- 1) il Zamparini della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. (mancata osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell'art. 16-bis delle N.O.I.F., per aver detenuto contestualmente partecipazioni in due società di capitali esercenti attività calcistica a livello professionistico (Venezia e Palermo) militanti nello stesso campionato (Serie B);
- 2) la società Palermo della violazione dell'art. 16-bis, comma 2, lett. a) e comma 3 N.O.I.F. (c.d. illecito amministrativo), nonché per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio presidente, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S.;

3) il Dal Cin della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. (mancata osservanza dei principi di lealtà, correttezza e probità);

4) la società Venezia per responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio amministratore unico, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S..

2. Con la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, che aveva investito la Corte Federale della questione interpretativa derivante dal mancato coordinamento tra art. 16-*bis* N.O.I.F. e art. 14 C.G.S., dopo lunga esposizione del procedimento e degli elementi di fatto, ricavati dalla relazione dell'Ufficio Indagini del 10 marzo 2003, nonché molto argomentato corredo motivazionale, è giunta alle conclusioni che seguono.

La condotta dello Zamparini integra gli estremi dell'illecito in materia gestionale ed economica previsto dall'art. 16-*bis* delle N.O.I.F. protrattosi dal 29 luglio 2002 fino al giugno 2003, anche se il movente reale della condotta antiregolamentare non va tanto identificato nella volontà di detenere contestualmente ed a tempo determinato la titolarità delle quote di due società entrambe militanti nel campionato di Serie B, quanto nell'esigenza di cedere fittiziamente a terzi "compiacenti" la proprietà del Venezia, conservandone *medio tempore* - sia pure indirettamente - il controllo fino alla definitiva cessione a soggetto ritenuto solvibile.

Quanto alla sanzione applicabile per siffatto illecito, la Commissione Disciplinare, preso atto del mancato coordinamento tra la richiamata norma organizzativa e le previsioni del vigente C.G.S., che in materia di sanzioni irrogabili a dirigenti, soci e tesserati (art. 14) non contempla più la sanzione della "perdita temporanea della qualità di socio della società", alla stregua di quanto chiarito dalla Corte Federale ha ritenuto che la fattispecie ascritta ai deferiti integrasse comunque un illecito disciplinare riconducibile alla fattispecie generale di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., e quindi fosse soggetta ad una o più delle sanzioni previste dall'art. 14 C.G.S., non essendo revocabile in dubbio che la violazione del divieto di plurima partecipazione societaria configurasse una evidente violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (contestazione opportunamente formulata dal Procuratore Federale nell'atto di deferimento).

Valutate tutte le circostanze del caso concreto, tenuto conto del notevole protrarsi nel tempo della condotta antiregolamentare (circa un anno) ma, al tempo stesso, delle (sopra descritte) presumibili effettive finalità perseguite dallo Zamparini nella presente vicenda, è apparsa congrua alla Commissione Disciplinare la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in ambito federale per otto mesi, a cui è seguita l'irrogazione dell'ammenda di € 10.000,00 alla società Palermo per responsabilità diretta in relazione alla violazione ascritta al suo Presidente.

Quanto al Dal Cin, il suo ruolo nella vicenda è risultato essere quello di favorire, una volta diventato Presidente del Venezia Calcio, l'attuazione del progetto di Zamparini di temporaneo controllo di due società militanti nello stesso campionato per le finalità sopra accennate. Anche Dal Cin dunque, ad avviso della Commissione Disciplinare, si è reso responsabile della violazione del precetto generale di comportamento previsto dall'art. 1, comma 1, C.G.S. e, anche in questo caso valutate tutte le circostanze del caso concreto, è apparsa congrua nei suoi confronti la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in ambito federale per quattro mesi, a cui è parimenti seguita l'irrogazione dell'ammenda di € 10.000,00 alla società Venezia per responsabilità diretta, a norma dell'art. 2, comma 4, C.G.S..

3. Con i reclami in trattazione, che possono essere riuniti per gli evidenti elementi di connessione ed in quanto comunque proposti avverso la medesima decisione di prime cure, sia i Presidenti deferiti che le Società di pertinenza hanno dettagliatamente contestato, in punto di fatto e di diritto, l'avversata pronunzia della Commissione Disciplinare.

Gli appelli dello Zamparini e del Palermo non possono essere accolti, mentre possono andare incontro a parziale accoglimento gli appelli del Dal Cin e del Venezia, seppur limitatamente alla concreta quantificazione delle sanzioni applicabili.



4. Non è il caso di ripercorrere, in questa sede, i punti essenziali della vicenda, il cui dispiegarsi in punto di fatto è stato dettagliatamente esposto dall'Organo di prime cure, sulla base anche degli accertamenti espletati dall'Ufficio inquirente federale.

Ciò posto, sussistono gli elementi per poter affermare che, pur essendo verosimile che lo Zamparini abbia agito non con finalità di vulnerare, mediante il controllo di due società militanti nello stesso campionato professionistico, il regolare svolgersi del campionato stesso, bensì al fine di tutelare, con una certa dose di leggerezza, le proprie ragioni di credito di fronte all'eventuale dubbia solvibilità dell'acquirente finale, le due cessioni delle quote della società veneziana dapprima alla Venice Holding del broker Castellini e poi all'International Global Trading di Dal Cin nascondono operazioni riconducibili alla simulazione relativa soggettiva e quindi all'interposizione fittizia di persone. Il tutto allo scopo di risolvere, da subito, la propria posizione di doppia partecipazione, al tempo stesso conservando il potere decisionale ai fini dell'effettiva individuazione del cessionario finale dotato delle necessarie garanzie.

In tale ricostruzione l'accordo simulatorio ha per oggetto l'attribuzione della qualità di parte del contratto - il quale, di per sé, non è simulato - a persona di fiducia che continua a rispondere al cedente delle proprie azioni, in vista e nelle more della cessione delle quote sociali al vero e proprio cessionario.

Una simile prospettazione trova elementi di conforto e di riscontro nella qualità e nelle modalità di agire dei soggetti coinvolti nella vicenda, a partire dallo stesso Zamparini, che ha ammesso di essere intervenuto nelle successive trattative, e che ha continuato ad atteggiarsi quale effettivo proprietario del Venezia in cerca di acquirente, nei corrispettivi di volta in volta pattuiti e negli esborsi poi effettivamente versati, e non è messa in discussione, di per sé, dall'articolato sistema di garanzie fideiussorie architettato a copertura delle relative obbligazioni giuridiche.

In questo senso va, peraltro, ammesso che la decisione impugnata, pur meritando conferma nei suoi profili decisori finali, almeno con riferimento allo Zamparini e al Palermo, non appare lineare e comunque scevra di elementi di contraddittorietà quando ha affermato che la situazione di doppia partecipazione societaria mediante interposizione fittizia soggettiva era da ritenersi automaticamente cessata solo per la prova del pagamento da parte del Dal Cin del cospicuo importo finale corrispondente alle obbligazioni contrattuali assunte.

Trova, in ogni senso, conferma un comportamento non limpido dello Zamparini, sicuramente rilevante anche ai fini della violazione dei principi generalissimi di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S., in una tematica oggetto di particolare attenzione, da ultimo, anche da parte del legislatore statale, il quale è intervenuto a tutela dell'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive e dei relativi concorsi pronostici (cfr. art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 220/03 convertito in l. 280/03).

L'individuazione della tipologia della sanzione applicabile, in virtù dei condivisibili principi espressi dalla Corte Federale, e la concreta fissazione della misura sanzionatoria da applicarsi congruamente nei confronti dello Zamparini e, per responsabilità diretta, della società Palermo, operate dai giudici di prime cure, risultano, in definitiva, immuni da censura.

5. Da quest'ultimo punto di vista merita, invece, rivisitazione la pronuncia appellata in ordine alla posizione del Dal Cin e, anche in questo caso per responsabilità diretta, della società Venezia, essendo il predetto incolpato entrato in causa solo nell'ambito dell'ultimo scenario, quale mero partecipante finale della filiera interpositiva.

Risulta pertanto rispondente a principi di equità, proporzionalità e congruità che le sanzioni inflitte al Dal Cin ed al Venezia, che peraltro non hanno dato prova di vizi procedurali tali da inficiare la validità del procedimento in questione, siano dimezzate rispetto a quanto deciso in primo grado.

6. Per i sopraindicati motivi la C.A.F., riuniti i reclami in epigrafe, respinge i reclami dello Zamparini e del Palermo, con incameramento delle relative tasse, ed accoglie parzialmente i reclami del Dal Cin, riducendo l'inibizione a 2 mesi, e del Venezia, riducendo l'ammenda a € 5.000,00, con restituzione, negli ultimi due casi, delle relative tasse reclamo.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F., riuniti i reclami nn. 3) e 4), accoglie parzialmente il reclamo dell'A.C. Venezia di Venezia e del Sig. Dal Cin Franco:

- riducendo l'ammenda alla società a € 5.000,00;

- riducendo l'inibizione al Sig. Dal Cin e mesi due.

Ordina restituirsi la tassa versata.

Respinge il reclamo dell'U.S. Città di Palermo di Palermo e del Sig. Zamparini Maurizio e ordina incamerarsi la tassa versata.

#### **5 - RECLAMO DELLA S.S. CALCIO NAPOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AVELLINO/NAPOLI DEL 20.9.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 113 del 27.10.2003)

A seguito di accertamenti dell'Ufficio Indagini, il Giudice Sportivo, in data 30.9.2003, infliggeva all'odierna ricorrente, per responsabilità oggettiva, la sanzione della perdita della gara Avellino/Napoli, del 20.9.2003, con il punteggio di 0-3, per "i ripetuti e gravi atti violenti, perpetrati da tifosi del Napoli, in un quadro generale caratterizzato dalla mancanza, sempre dipendente dalla medesima causa, delle condizioni necessarie per un regolare svolgimento del gioco", in applicazione dell'art. 12 comma 1, parte 1, C.G.S.:

Avverso questa decisione, la S.S.C. Napoli proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti.

A sostegno del gravame, si eccepiva, in sintesi (dopo la valutazione delle risultanze istruttorie ed in particolare del rapporto del quarto ufficiale di gara, del collaboratore dell'Ufficio Indagini, del rapporto dell'arbitro) quanto segue.

La violazione e falsa interpretazione dell'art. 21 dello Statuto, degli artt. 34, 35 e 44 del Regolamento della L.N.P., degli artt. 60, 61, 62, 64 delle N.O.I.F., della regola 5 delle regole del gioco calcio e degli artt. 9, 11 e 12 del C.G.S..

Veniva, preliminarmente, criticata l'applicazione dell'istituto, "eccezionale", della responsabilità oggettiva ed il suo collegamento con "fatti commessi per motivi estranei alla gara", come verificatosi nel caso in esame.

Si sosteneva, poi, che la ricorrente "non poteva rispondere del mantenimento dell'ordine pubblico, sul campo di calcio dell'Avellino, né dei disservizi o delle deficienze, nel mantenimento dell'ordine pubblico, imputabili alla società ospitante, se non alle forze dell'ordine".

Secondo l'odierna ricorrente, la decisione di non dare inizio alla gara (a seguito dei noti, tragici e gravi incidenti che si erano verificati e che hanno portato alla morte di un giovane tifoso napoletano) è stata "una decisione 'esterna', proveniente dal Presidente della Lega, a ciò, espressamente, consultato, che, non rientrando nell'ipotesi dell'art. 64 N.O.I.F., non è suscettibile di revoca o di modifica, da parte degli organi della "Giustizia Sportiva".

Non veniva, infine, ritenuta condivisibile "la valutazione del Giudice Sportivo, nella parte in cui esclude a priori che i fatti avvenuti possano essere qualificati e rientrare nelle "circostanze eccezionali", idonee ad indurre gli organi di Giustizia Sportiva ad annullare la gara o a disporre la ripetizione o l'effettuazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 C.G.S." e si sosteneva, per contro, l'applicabilità della fattispecie dei "fatti eccezionali", di cui al citato articolo, che avrebbe dovuto legittimare la fissazione della nuova data per la effettuazione della gara.

La Commissione Disciplinare disattendeva, preliminarmente, la richiesta di riunione del presente procedimento con quello, instauratosi a seguito di deferimento della Procura Federale, per gli stessi fatti, a carico dell'Avellino.

Affermava, poi, che è “chiaramente destituito di fondamento l'assunto principale della reclamante, secondo cui difetterebbero i presupposti della responsabilità oggettiva, ex art. 12 comma 1 C.G.S., perché le condotte violente e pericolose, descritte nella relazione dell'Ufficio Indagini, sarebbero state poste in essere dai tifosi napoletani “per motivi estranei alla gara”, essendosi trattato della “rabbiosa reazione al colpevole ritardo, con cui sarebbe stato soccorso il giovane, caduto da una pensilina della curva Nord”, in quanto “gli atti di violenza sono iniziati in un momento sicuramente antecedente all'ingresso violento e massiccio dei tifosi napoletani, senza biglietto, all'interno dello stadio ed antecedente, quindi, anche al ferimento del giovane caduto nella curva Nord, incidente questo, verosimilmente, verificatosi tra le ore 20 e le ore 20,15...”

Il clima di tensione e la volontà dei tifosi di scatenare incidenti, venendo a contatto con le forze di polizia, persistevano, quindi, al ferimento del giovane (poi deceduto) che non può essere identificata come causa efficiente esclusiva dei disordini, che il Giudice Sportivo ha imputato, a titolo di responsabilità oggettiva, alla società Napoli, ai sensi dell'art. 11 comma 1 C.G.S. ...anche ad ammettere che il turbamento, per il ferimento del giovane e l'exasperazione per il presunto ritardo dei soccorsi possono avere contribuito ad aggravare la tensione, a fomentare ulteriori manifestazioni violente, in nessun modo, può sostenersi che questo tragico evento abbia spezzato il collegamento funzionale tra tali comportamenti antiregolamentari e la manifestazione sportiva”.

Secondo la Commissione Disciplinare, non vi è stata, in sostanza, soluzione di continuità tra la fase antecedente e quella successiva al ferimento del povero giovane, in quanto “le risultanze ufficiali attestano che si è, invece, trattato di una serie di intemperanze e violenze, strettamente connesse e poste in essere (presumibilmente, in base ad un piano preordinato) da un nutrito numero di tifosi partenopei, in un contesto unitario”.

Per quanto concerne, poi, la posizione dell'Avellino, in nessun caso potrebbe ipotizzarsi un esonero di responsabilità per la società reclamante, attesa la straordinaria gravità della condotta posta in essere, dai tifosi napoletani, sia prima, che dopo la caduta dello sfortunato giovane dalla pensilina... attesa l'evidente, macroscopica sproporzione tra le invocate esimenti o attenuanti (impossibilità dei tifosi napoletani di acquisire biglietti per assistere alla partita e esasperazione conseguente al tardivo soccorso del giovane, caduto dalla pensilina) e la condotta posta in essere.

La Commissione Disciplinare affronta, poi, la problematica relativa al fatto se “gli atti di violenza di cui si discute, oltre a fondare l'affermazione di responsabilità oggettiva della società Napoli, ex art. 11 comma 1 C.G.S., abbiano anche impedito la regolare effettuazione della partita, ai sensi dell'art. 12 comma 1 C.G.S.”.

Sul punto, viene fatto riferimento al referto arbitrale, ovviamente, da considerarsi dotato di fede privilegiata (“la gara non si è disputata, a causa di scontri tra la forza pubblica e la tifoseria del Napoli, avvenuti prima dell'entrata in campo delle due società”) e alla relazione dell'Ufficio Indagini, secondo cui, ancora un'ora dopo il previsto orario di inizio della gara, permaneva una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica, non essendosi spenta, né attenuata l'aggressività dei tifosi napoletani”; tenuto conto della gravità e della protrazione, nel tempo, delle intemperanze, nonché della disponibilità, da parte dei facinorosi, dell'armamentario tipico della guerriglia urbana (spranghe ed altri oggetti atti ad offendere, passamontagna) è agevole concludere che sarebbe stato oltremodo rischioso dare, a quel momento, inizio alla gara, attesa la concreta possibilità di una ripresa delle violenze, magari favorita da vicende legate all'andamento della gara o alle notizie sulle condizioni di salute del giovane caduto dalla pensilina o del vice Questore, rimasto ferito, negli scontri precedenti... È a questo punto che (a seguito delle concitate consultazioni intervenute tra gli ufficiali di gara e i dirigenti delle due squadre, evidentemente, preoccupati del possibile, ulteriore, aggravamento della situazione) veniva comunicata la decisione del Presidente della Lega Nazionale Professionisti di rinviare la gara, a data da destinarsi”.

Sempre, secondo la Commissione Disciplinare, deve ritenersi che il Presidente della predetta Lega sia, responsabilmente, e tempestivamente, intervenuto, proprio perché le notizie, provenienti da Avellino, delineavano un quadro di concreta e persistente pericolosità che la disputa della partita, per le ragioni già dette, avrebbe potuto aggravare, con la ripresa degli atti di violenza.

Ovviamente, tale disposizione di rinvio non può che operare (art. 34 Regolamento L.N.P.) sul solo piano organizzativo, lasciando, del tutto impregiudicata la valutazione, rimessa alla competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva, dei fatti in sede disciplinare... (in conclusione) non può trovare applicazione, quindi, la previsione di cui all'art. 12 comma 4 C.G.S., atteso che il potere degli organi di giustizia sportiva di disporre la ripetizione o l'effettuazione della gara presuppone che non sussista responsabilità oggettiva della società, ai sensi delle disposizioni precedenti".

Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare, la società Napoli proponeva ricorso alla C.A.F.

Dopo un'approfondita analisi delle precedenti decisioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare, la ricorrente eccepiva (nuovamente): 1) "La violazione e/o falsa applicazione degli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 C.G.S., nonché degli artt. 60 e 62 delle N.O.I.F., della regola 5 delle regole del giuoco del calcio e dell'art. 44 Regolamento L.N.P."; 2) "l'omessa o contraddittoria valutazione delle risultante istruttorie ed omessa e contraddittoria motivazione su più punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti e rilevabili di ufficio".

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Non si ravvisa, infatti, alcuna omissione o contraddittorietà, nella delibera della Commissione Disciplinare, che è fondata sulle univoche risultanze degli atti ufficiali, già, peraltro, messe in rilievo dal Giudice Sportivo.

Per la precisione, è opportuno sottolineare, preliminarmente, che le motivazioni della decisione della Commissione Disciplinare non sono state inficiate dai motivi di appello.

La ricorrente sostiene l'illegittimità della perdita della gara "se essa vuole essere riferita agli episodi avvenuti prima della partita, trattandosi di episodi che sono avvenuti fuori dell'impianto sportivo e quindi, non rilevanti ai fini della configurabilità della responsabilità oggettiva o comunque, non idonei ad impedire la regolare effettuazione della gara... stesso discorso per gli isolati episodi avvenuti in curva Nord, prima dell'incidente" e afferma che "è di tutta evidenza... che gli episodi rispetto ai quali sia il Giudice Sportivo che la Commissione Disciplinare hanno espresso un giudizio di rilevanza, ai fini dell'impedimento della regolare effettuazione della gara, non sono quelli avvenuti fuori dell'impianto sportivo o all'interno dell'impianto sportivo, prima del tragico incidente accorso al ragazzo napoletano, bensì i fatti avvenuti dopo la tragica caduta del tifoso napoletano!".

Le cose non stanno, assolutamente, in questi termini!

Le suddette, corrette, argomentazioni della Commissione Disciplinare circa il comportamento criminoso, posto in essere da numerosi tifosi napoletani (sul quale si sono innestati eventi imprevedibili, come la tragica fine del giovane tifoso, con tutte le conseguenze che ne sono derivate), per creare una situazione di grave violenza e intimidazione, sia prima, che dopo il tragico incidente, non viene confutata con motivazioni specifiche e puntuali.

Di conseguenza, è sufficiente ricordare quanto affermato dalla Commissione Disciplinare, sul punto, e cioè che "vi è pertinenza alla gara, non solo quando gli atti di violenza siano posti in essere, in correlazione con vicende strettamente legate all'andamento della competizione sportiva, in senso stretto (decisioni arbitrali ritenute ingiuste, gesti di provocazione, verso il pubblico, da parte di un calciatore etc.) ma anche quando essi trovino causa od "occasione" nei vari aspetti collaterali alla manifestazione sportiva (accesso allo stadio, sistemazione dei tifosi nelle tribune, acquisto dei biglietti, senza che rilevi l'eventuale non contestualità con la disputa della partita".

Concludendo, sul punto, per quanto fino ad ora detto, l'apodittica affermazione difensiva che i gravi episodi di violenza sono avvenuti "per motivi estranei alla gara" non può essere, in alcun modo, condivisa e all'identica conclusione deve pervenirsi per quanto concerne l'inapplicabilità dell'ultimo comma dell'art. 12 comma 4 C.G.S. con il riferimento, ivi previsto, "al ricorrere di circostanze di carattere eccezionale", tali da "potere fare annullare la gara e disporre la ripetizione, ovvero l'effettuazione".

Nessun motivo investe, trattandosi, di problematica non controversa, la considerazione della Commissione Disciplinare circa il fatto che il rinvio della gara, disposto dalla Lega Nazionale Professionisti "non può che operare sul solo piano organizzativo, lasciando, del tutto, impregiudicata la valutazione, rimessa alla competenza esclusiva degli organi di giustizia sportiva, dei fatti in sede disciplinare".

Per quanto riguarda le eventuali responsabilità dell'Avellino, come già osservato dalla Commissione Disciplinare, le stesse potranno essere oggetto di autonomo procedimento, non avente come "regiudicanda" il risultato della gara, per quanto concerne l'accertata responsabilità della S.S.C. Napoli.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello della S.S. Calcio Napoli di Napoli come sopra proposto e dispone incamerarsi la tassa versata.

**6 - RICHIESTA DI AMNISTIA DELL'A.C. PERUGIA E DEL SIG. LUCIANO GAUCCI RELATIVA ALLE SEGUENTI SANZIONI:**

**- DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 COMMA 1 E 4 COMMA 3 C.G.S. AL SIG. LUCIANO GAUCCI;**

**- DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 2 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ALLA SOCIETÀ A.C. PERUGIA (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003)**

Il Sig. Luciano Gaucci in proprio, nonché la A.C. Perugia S.p.A. in persona dello stesso Gaucci quale legale rappresentante, hanno chiesto alla C.A.F. l'applicazione dell'amnistia concessa dal Consiglio Federale, come da Com. Uff. n. 75/A dell'11.9.2003, in relazione alla decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al Com. Uff. n. 357 del 24.6.2003, con la quale è stata applicata ad entrambi i richiedenti, rispettivamente la sanzione di Euro 20.000,00 per violazione dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 4 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva e la sanzione dell'ammenda di Euro 20.000,00 per i medesimi fatti e comportamenti - a titolo di responsabilità diretta - ascritti al Presidente del C.d.A. Luciano Gaucci in relazione ai citati art. 3 comma 1 ed art. 4 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva; decisioni entrambe confermate dalla C.A.F., come da Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003.

Ritiene questa Commissione che, pur rientrando la fattispecie di cui alla succitata istanza fra le previsioni indicate nel provvedimento del Consiglio Federale, la domanda di restituzione delle somme già versate non possa essere accolta, in quanto da una corretta interpretazione del provvedimento federale si deve intendere che la cessazione dell'esecuzione delle sanzioni stabilite dagli artt. 13 e 14 del Codice di Giustizia Sportiva per le violazioni sopra indicate, possa trovare applicazione solo nel caso in cui non sia già avvenuto il pagamento delle sanzioni pecuniarie.

Per questi motivi la C.A.F. respinge la richiesta di amnistia dell'A.C. Perugia di Perugia e del Sig. Luciano Gaucci come sopra proposta.





